

INFORMAZIONI PER IL RILASCIO DELLA CIE

Si ricorda che le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza indicata sul retro.

Chi può fare la richiesta

Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune, senza limiti di età;

Cittadini non residenti: la carta d'identità può essere rilasciata a persone non residenti in via eccezionale **per gravi e comprovati motivi**;

Per il rilascio è necessaria la presenza fisica della persona che richiede la carta d'identità.

IMPORTANTE

Per evitare lunghi tempi di attesa è possibile accedere **solo ed esclusivamente su appuntamento**. Per fissare l'appuntamento è necessario telefonare al 0444 665003 (int.1), oppure inviare e.mail ad anagrafe@comune.schiavon.vi.it oppure recarsi personalmente presso l'ufficio anagrafe negli orari di apertura.

Il richiedente che intende ottenere la CIE valida per l'espatrio deve sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.

Per genitori con figli minori, questa dichiarazione implica di aver ottenuto l'assenso all'espatrio dell'altro genitore.

Come richiedere la CIE

Il giorno dell'appuntamento il cittadino **dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione**:

- **la precedente carta d'identità** o, in mancanza, un documento di riconoscimento in corso di validità;
- **la tessera sanitaria** (carta regionale dei servizi);
- **una fototessera recente** dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri), con sfondo bianco e scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza occhiali);
- in **caso di furto, deterioramento** tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta, o **smarrimento** occorre presentarsi allo sportello con la denuncia fatta alle forze dell'ordine italiane (stazione dei Carabinieri, Comando di polizia locale, Questura etc).
- **per i cittadini appartenenti all'Unione Europea**: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo Stato di appartenenza e titolo di soggiorno in Italia;
- **per i cittadini stranieri** (Paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.

Costi e modalità di pagamento

La CIE ha un costo di **€ 22,00** da pagare in contanti il giorno dell'appuntamento.

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:

- i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;
- i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;
- i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.

Carta di identità per minori

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.

Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori, portando la foto richiesta, un eventuale documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

A partire dai 12 anni il minore firma il documento e viene scansionata digitalmente anche la sua impronta.

Per avere la carta d'identità valida per l'estero è sempre necessario l'assenso di entrambi i genitori (anche se separati, divorziati o non coniugati) o di chi ha la tutela o la potestà; la firma dell'assenso viene effettuata davanti all'ufficiale di anagrafe.

In caso di reale e documentata impossibilità di uno dei genitori ad essere presente, il consenso viene reso con una dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

Attenzione: i minori di 14 anni possono espatriare purché viaggino:

- con uno dei genitori o con chi ne fa le veci;
- senza la presenza del genitore o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta d'identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione, con firma autentica dei genitori e convalidata dalla Questura, che indichi la persona/ente cui il minore è affidato, valida solo per la durata del viaggio

Tempi per il rilascio della carta d'identità elettronica

Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo sportello anagrafe rilascia al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE, che **non è però utilizzabile come documento di identificazione o riconoscimento**.

La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, **avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi** all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.

Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento.

Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo precedentemente indicato, la CIE rimarrà in giacenza all'ufficio postale per quindici giorni solari (a partire dal quarto giorno solare successivo al rilascio dell'avviso) e successivamente inviata all'ufficio anagrafe del Comune.

La CIE potrà essere ritirata dall'interessato o da altra persona da lui delegata esclusivamente al momento della richiesta di rilascio.

Carta d'identità cartacea

Con l'entrata a pieno regime dell'emissione della CIE la **carta d'identità cartacea** sarà rilasciata :

- solo in casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche

- nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).
- cittadino residente impossibilitato a presentarsi allo sportello in caso di gravi motivi (malattia, invalidità ecc.). Un delegato deve presentarsi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe munito dei documenti dell'interessato elencati al paragrafo precedente. Si procederà al riconoscimento e alla raccolta della firma, propedeutici all'emissione della carta d'identità, direttamente al domicilio dell'interessato.

Donazione organi e tessuti

Contestualmente alla richiesta o al rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne può esprimere direttamente al funzionario di anagrafe la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Si sottolinea che la manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino. Si ricorda inoltre che è sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo ed espressa secondo le modalità previste dalla legge.

Note

Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto

D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649 (Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio):

Art. 1 – L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "*documento non valido ai fini dell'espatrio*".

Legge 21 novembre 1967, n° 1185 :

Art. 3 – Non possono ottenere il passaporto:

lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.